

COMUNE DI ASIAGO  
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA RURALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
con Delibere

N° 131 del 4 ottobre 1984

N° 43 del 21 marzo 1985

INTEGRATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
con Delibere

N° 42 del 19 maggio 1992

N° 74 del 24 agosto 1992

N° 29 del 15 aprile 1994

**CAPO 1°**  
**SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

ART. 1

Il servizio di Polizia Rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali e del rispetto dell'ambiente.

ART. 2

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto oltre che dagli Agenti di Polizia Municipale anche dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione nonché Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente come previsto dall' art. 16 della L.R. 15/11/1974 N.53 e dell' art. 19 del REG. 5/8/1977 N. 7. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui all' art. 138 del T.U. delle leggi P.S. approvato con R.D. del 18.6.3 N.773 e prestare il prescritto giuramento innanzi al Pretore.

ART. 3

Le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti o enti e da privati, sono tenute al rispetto dell' art. 139 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.31, n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta della Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

ART. 4

Il Sindaco può emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento.

**CAPO 2°**  
**TUTELA DELLA PROPRIETA'**

ART. 5

E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e muniti dei recinti o dei ripari di cui all' art. 637 del C.P., salvo i casi previsti dall' art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

Art. 5	Accesso, sosta e attraversamento fondi di proprietà altrui, pubblica o privata muniti di recinti o ripari di cui all'art.637 del C.P.	L. 200.000
--------	---	------------

ART. 5 BIS

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro-silvo pastorali od incolti e comunque non urbani nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

L'occupazione dei siti o manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali. E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestie che possano recare danno o pregiudizio alle colture in atto o al pacifico godimento dei fondi o manufatti rurali o agresti.

Le turbative e le abusive occupazioni, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere saranno rimosse con provvedimento del Sindaco emesso ai sensi dell'art.36 della Legge 8 giugno 1990 n. 142. Nei casi in cui le turbative ed occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere, non ottemperasse all'ordine impartito potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 6

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, come definiti al 1° comma dell'art. 5 precedente, col bestiame sia sciolto che aggiogato, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possano essere cagionati all'altrui proprietà.

Art. 6	Transito bestiame avente diritto di passaggio su fondi altrui, senza le misure atte a prevenire danni alla proprietà.	L. 100.000
--------	---	------------

ART. 7

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.

ART. 8

L'utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto del R.D.L. 30.12.1923 N. 3267 e relativo Regolamento Reg. 16.5.1926 N. 1126, L.R. 13.9.1978 N. 52 e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

ART. 9

E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati del prodotto, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.

Art. 9	Asporto, rastrellamento e raspollamento legna su fondo altrui senza aver conseguito l'apposita autorizzazione.	L. 200.000
--------	--	------------

ART. 10

E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi , punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.

Art. 10	Danneggiamento fabbricati, ricoveri, manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.	L. 200.000
---------	---	------------

ART. 11

E' fatto divieto di bruciare l'erba secca dei prati e altri residui vegetali, in tutto il territorio di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione del Sindaco, in ogni caso quanto sopra deve avvenire nel rispetto degli art. 24 - 25 - 26 - 27 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Veneto.  
Le infrazioni sono punite a norma dell' art. 3 della legge 9. 10. 1967 N. 950 e successive modificazioni ed integrazioni (L. 47/1975 e L. 424/1984) e qualora ne sia seguito danno al bosco il colpevole é obbligato al risarcimento del danno. Qualora si ravvisano gli estremi di cui all' art. 423 e seguenti del C.P., viene inoltrata direttamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 11	Divieto di bruciare l'erba secca dei prati e altri residui vegetali.	L. 200.000
---------	--	------------

ART. 12

E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

Art. 12	Divieto pascolo bestiame su fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario.	L. 100.000
---------	---	------------

ART. 13

La custodia del bestiame deve essere effettuata da persone idonee.

Art. 13	Divieto custodia bestiame da parte di persone non idonee.	L. 100.000
---------	---	------------

#### ART. 14

Il pascolo notturno è consentito solo nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 14	Divieto di pascolo notturno in fondi non interamente chiusi da recinti fissi e funzionali.	L. 100.000
---------	--	------------

#### ART. 15

E' fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie, nei boschi così come definito dall' art. 14 della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52 salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità forestale competente.

Art. 15	Divieto di pascolo del bestiame nei boschi.	L. 200.000
---------	---	------------

#### ART. 16

Per i patrimoni pastorali del Comune e degli altri Enti soggetti a tutela si osservano le disposizioni di cui all' art. 135 del R.N.L. 30.12.1923 N. 3267 e all' art. 25 della concorrente L.R. 13.9.1978 N. 52.

#### ART. 17

Non si possono accendere fuochi nella campagna che in casi di assoluta necessità e per comprovate esigenze agricole e salvo che questi non siano accesi negli appositi focolari esterni realizzati dall' autorità comunale e indicati con apposito segnale. Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni alla proprietà, e per evitare ogni pericolo d'incendio. E' vietato a chiunque di accendere fuochi nei boschi a distanza inferiore di cento metri dai medesimi, salvo le eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella Provincia di Vicenza ai sensi del R.D. 3 dicembre 1923, n. 3267. Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitanti e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

Art. 17	Divieto accensione fuochi nella campagna e nei boschi.	L. 200.000
---------	--	------------

#### ART. 18

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

Art. 18	Accensione fuochi nel bosco da parte di coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornarvi senza aver adottato le necessarie cautele.	L. 200.000
---------	--	------------

### CAPO 3° TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

#### ART. 19

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali.

E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull' occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento viene fatto obbligo anche la rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà dal Sindaco con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento.

Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione vistata dal Pretore a termine di legge, le spese al responsabile del danno.

Art. 19	Divieto di asportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere d'arte connesse alla strade strade comunali. Ostruire la sede stradale comunale mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura. Danneggiamento fondo stradale con operazioni di strascico, ovvero con transito con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.	L. 150.000
---------	--	------------

#### ART. 20

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade di uso pubblico.

Art. 20	Sosta di greggi e mandrie lungo le strade di uso pubblico.	L. 100.000
---------	--	------------

#### ART. 21

Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della Legge 1.9.1918, n. 1446 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 21	Cattiva manutenzione dello stato di percorribilità di strade vicinali di uso pubblico.	L. 100.000
---------	--	------------

#### ART. 22

L'attraversamento di strade comunali e vicinali comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non derivi danno al fondo.

Art. 22	Attraversamento di strade comunali e vicinali omettendo il ripristino del fondo stradale ed il mantenimento delle condotte in modo che non ne derivi danno al fondo.	L. 250.000
---------	--	------------

#### ART. 23

L' impiantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle Leggi forestali nonchè dalle Leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.

--	--	--

Art. 23	Mancato rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle leggi forestali nonché dalle leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale riguardo l'impiantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie.	L. 150.000
---------	--	------------

#### ART. 24

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producono limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare. In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non saranno di altezza superiore a metri 0,80.

Art. 24	Mancata regolazione di siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.	L. 150.000
---------	---	------------

#### ART. 25

E' fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e dei grabi, ivi comprese scariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocimento al regolare deflusso delle acque meteoriche.

Art. 25	Divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e dei grabi.	L. 300.000
---------	---	------------

#### ART. 26

E' fatto divieto di immettere sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati come previsto da R.D. 24.12.1904 N. 523 L. 10.5.1976 N. 319 - L. 24.12.1979 N. 650 - D.P.R. 10.9.1982 N. 915 e L.R. concorrenti.

Art. 26	Immissione sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati.	L. 300.000
---------	--	------------

#### ART. 27

E' vietato ai proprietari di fondi attraversati da aste torrentizie, grabi, scoli, rigagnoli, ruscelli impedire il naturale corso delle acque.

Art. 27	Divieto ai proprietari di fondi attraversati da aste torrentizie, grabi, scoli, rigagnoli, ruscelli, di impedire il naturale corso delle acque.	L. 150.000
---------	---	------------

### **CAPO 4° TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE**

#### ART. 28

Nell' evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive, l'autorità comunale, l'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge 18.6.1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.

ART. 29

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931, n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 13.10.1933, n. 1770 e modificato con R.D. 2.12.1937, n. 2054, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri chiunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante od all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonchè applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Per i boschi affetti da malattie valgono altresì le norme di cui agli art. 28 - 29 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Art. 29	Omessa denuncia da parte dei proprietari, conduttori, coloni ed altri dell'azienda, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante od all'osservatorio fitopatologico, della comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi. Mancata applicazione dei rimedi e mezzi di lotta all'uopo indicati.	L. 250.000
---------	---	------------

ART. 30

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione d'insetti e di crittogame, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il competente Ispettorato delle Foreste, cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere.

ART. 31

Chiunque ha notizie di una invasione di insetti di una epidemia di funghi parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di competenza.

Art. 31	Obbligo di avviso immediato agli uffici municipali da parte di chiunque abbia notizie di una invasione di insetti o di una epidemia di funghi parassitari.	L. 200.000
---------	--	------------

ART. 32

E' consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, nell'osservanza delle norme di cui alla Legge 22.5.1973 n. 269.

ART. 33

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno all'uomo e agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esso, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo (o prato) avvelenato".

Art. 33	Mancata ottemperanza alle modalità prescritte per lo spargimento di esche avvelenate a scopo di protezione agricole.	L. 300.000
---------	--	------------

ART. 34

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.

--	--	--

Art. 34	Divieto di trasporto di piante o parti di esse esposte all'infestazione senza certificato di immunità rilasciato dall' ossevatorio fitopatologico competente per il territorio.	L. 200.000
---------	---	------------

#### ART. 35

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare all' Autorità Comunale le seguenti malattie infettive e diffuse:

afra epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina, peste bovina, ovina e caprina, morova, farcino criptococcico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera dei polli, peste aviare, influenza equina e bovina, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini e setticemia emorragica dei bovini.

Saranno inoltre tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Settore Veterinario dell' U.S.L.

La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alla pena stabilita dall' art. 358 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

#### ART. 36

Nel caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 36	Obbligo da parte del proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti di esserlo, di procedere al loro isolamento anche prima dell' intervento dell' Autorità Sanitaria.	L. 200.000
---------	---	------------

#### ART. 37

L' intervento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e relative istruzioni.

#### ART. 38

Il bestiame oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.

Art. 38	Tenuta del bestiame non in buono stato di pulizia ovvero ricoverato in stalle non sufficientemente igieniche e razionali.	L. 150.000
---------	---	------------

### CAPO 5° TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

#### ART 39

Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni del R.E.C. e dello strumento urbanistico generale.

#### ART. 40

Le stalle devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.

#### ART. 41

I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e vicinali. I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale.

#### ART. 42

E' fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie con bestiame vagante, nonchè di concimare con prodotti organici, di sintesi o naturali, nelle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico.

#### ART. 43

E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dalla Regione Veneto a norma delle leggi vigenti in materia.

Il Sindaco può derogare dal divieto di campeggio nei soli casi di insediamenti temporanei, limitati per periodi e per luogo, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, purchè funzionali alle attività di ricerca speleologica organizzate nell'ambito delle legge regionale specifica. Non potranno essere rilasciate più di 4 (quattro) deroghe per anno, con priorità per il Gruppo Speleologico Sette Comuni e di quelli del Veneto. I campi non potranno essere costituiti da più di 5 (cinque) tende, delle quali una destinata al ricovero delle attrezzature. I campi potranno essere utilizzati solo da appartenenti al Gruppo Speleologico autorizzato nominativamente indicati nella domanda. L'accertamento di infrazioni al Regolamento Rurale da parte di anche un solo partecipante al campo, comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

#### ART. 43 BIS

Per quanto sopra non riportato si devono rispettare le norme previste dalla legge 10.5.1976 N. 319.

### **CAPO 6° TUTELA DAGLI INCENDI E MANIPOLAZIONE DI MATERIALI ESPLODENTI E INFIAMMABILI.**

#### ART. 44

Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usare per i lavori agricoli o forestali, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. della Legge di P.S. 18.6.1931, n. 773 e del relativo regolamento 7.5.1940, n. 635, nonchè quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934, (G.U. 28.9.1934, n. 228 e 12.5.1937 G.U. 24.6.1937, n. 145) contenenti "norma per la sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali".

Per il gas di petrolio liquefatto dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620, alla Legge 21.3.1958, n. 327, alla Legge 28.3.1962, n. 169 ed al D.P.R. 12.1.1971, n. 208.

#### ART. 45

Per l'organizzazione dei servizi antincendio si richiamano le norme della Legge 27.12.1941, n. 1570, della Legge 13.5.1968, n. 469 e della Legge 26.7.1965, n. 966.

Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si richiama il D.P.R. 27.4.1955, n. 547 e 25.6.1969, n. 689.

Per la vigilanza delle aziende ed industria pericolose soggette al controllo dei Vigili del Fuoco si richiama il Decreto Ministeriale del 27.9.1975, n. 1937.

### **CAPO 7° TUTELA DELL' ATTIVITA' APISTICA**

#### ART. 46

Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali, inoltre per gli stessi si devono comunque rispettare le norme previste dalla L.R. 7.9.1982 N. 41.

#### ART. 47

La collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo. La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale.

#### ART. 48

L'installazione di apiari sul terreno di proprietà comunale è consentito previo rilascio, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione prevista dall' art. 47 del presente Regolamento ed all'avvenuto pagamento di L. 5.000 per alveare.

Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.

#### ART. 49

Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non meno di due chilometri.

#### ART. 50

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco e al Veterinario responsabile.

Gli attrezzi dell'apiare infetto devono essere sottoposti alla disinfestazione.

E' proibito lasciare a portata delle api i favi ed i materiali infetti.

### **CAPO 8° TUTELA DELLA NATURA**

#### ART. 51

E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Nell' Allegato "A", sono indicate le strade comunali, interpoderali, vicinali, mulattiere e sentieri di accesso a boschi, prati, pascoli o incolti che potranno essere percorsi da mezzi a trazione meccanica. Ogni percorso non compreso nell'elenco, sarà considerato "fuori strada" e perciò precluso al traffico motorizzato.

Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade per motivi attinenti le attività silvo - pastorali, per la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario.

#### ART. 51 BIS

E' fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti nei boschi, pascoli ed incolti, ed in modo particolare lungo alvei torrentizi, scarpate ed in voragini e comunque in qualsiasi altra parte del territorio comunale.

#### ART. 52

L'uso delle motoslitte e mezzi assimilati durante il periodo invernale é vietato salvo che lungo i percorsi delle piste da sci autorizzate dal Comune.

E' comunque consentito il loro uso per la battitura delle piste , nonchè da parte del Soccorso Alpino e dagli Agenti di Polizia Municipale.

E' pure vietato l'uso di mezzi fuoristrada o altri mezzi motorizzati su strade innevate e adibite a piste da sci da fondo, fanno eccezione i mezzi impegnati e necessari per l'esbosco dei prodotti legnosi.

#### ART. 53

Sono istituite zone di protezione naturalistica, così come indicate nell'allegato "B" al presente regolamento.

Le zone di protezione naturalistica saranno tabellate con i tipi indicati nell' allegato "C".

In dette zone è vietata la raccolta di tutte le specie commestibili e non.

Il transito in dette aree è consentito solo a piedi e limitatamente alla percorrenza di strade e sentieri usualmente battuti dal consueto transito pedonale ovvero appositamente segnalati con i tipi indicati nell'allegato "D".

Fa eccezione l'esercizio delle attività lavorative connesse agli interventi agro-silvo-pastorali. Ove la zona di protezione non coincidesse con le zone precluse alla caccia, la limitazione di accesso di cui ai precedenti commi, non si applica durante la stagione venatoria. Restano comunque fermi i divieti di raccolta dei funghi e di quant'altro previsto.

#### ART. 54

E' fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti salvo se autorizzata dall' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, per scopi scientifici.

#### ART. 54 BIS

In tutto il territorio comunale è fatto divieto di catturare i seguenti esemplari di fauna inferiore:

- Salamandra (tutte le specie)
- Triturus (tutte le specie)
- Rana (tutte le specie)
- Hyla arborea (Raganella)
- Bombina variegata (Ululone a ventre giallo)
- Bufo (tutte le specie)
- Oligochete Eophyla tellini

E' altresì fatto divieto di catturare le seguenti specie di insetti:

- Lepidotteri (farfalle)
  - Limenitis populi
  - Apatura iris
  - Nymphalis polychloros
  - Nymphalis antiopa
  - Zerynthia hysipyle
- Coleotteri
  - Carabus gigas
  - Rosalia alpina
  - Calosoma sycophanta
  - Dytiscus marginalis
  - Lampra rutilans

#### ART. 55

E' fatto divieto di raccogliere, catturare tutte le specie di rana e tutte le specie del genere Helix nei soli periodi ed orari fissati dalla Legge Regionale n. 53/74.

#### ART. 56

La raccolta di muschi e licheni è vietata salvo quanto previsto dalla L.R. 53/74 in materia.

#### ART. 57

Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di cave, è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure i fossili sia già liberi, sia in ganga.

Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge dello Stato in materia di rinvenimenti.

#### ART. 58

E' fatto divieto di ricercare residuati bellici con qualsiasi mezzo e su tutto il territorio comunale. Rinvenimenti casuali dovranno essere segnalati tempestivamente alle autorità di Pubblica Sicurezza.

#### ART. 59

L'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro -silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente regolamento.

#### ART. 60

Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale:

- i funghi di qualsiasi specie e varietà ;
- i fiori di qualsiasi specie e varietà ;
- i muschi e licheni ;
- i suffrutti di sottobosco (fragole, lamponi, mirtili, more);
- chiocciole.

#### ART. 61

In conformità alla Legge Regionale n. 53/74, nessuna limitazione è posta all'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco regolati dalle presenti norme, da parte del proprietario del fondo e dal coltivatore diretto proprietario o affittuario con esclusione del conduttore di alpeggi temporanei.

Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione e l'asportazione delle piante e degli arbusti o di parti di esse.

#### ART. 62

E' fatto divieto di utilizzare e raccogliere i prodotti del bosco e del pascolo di cui al presente regolamento qualora il proprietario del fondo ne interdisca la raccolta mediante idonea tabellazione dell'area secondo i tipi di cui allegato "E".

#### ART. 63

E' fatto divieto di raccogliere tutte le specie di piante elencate al titolo terzo art.7 della Legge Regionale n.53 del 15.11.1974 e successive modifiche. La raccolta delle piante officinali deve essere effettuata ai sensi della Legge 6 . 1 . 32 n. 99 e successive modificazioni.

#### ART. 64

E' fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, salvo esplicita autorizzazione da parte dell' Ispettorato Forestale competente per i soli scopi didattici e/o scientifici.

#### ART. 65

La raccolta di funghi commestibili, di specie della flora diverse da quelle indicate come protette dalla Legge Regionale n, 53/74, dei suffrutti di sottobosco sulle proprietà pubbliche non soggette a riserva, è vietata salvo autorizzazione della autorità competente e previa acquisizione del documento abilitante e dell'autorizzazione annuale secondo la modalità fissate dal presente regolamento e sentita la Commissione Consultiva in materia di tutela ambientale.

#### ART. 66

La raccolta di prodotti del bosco e del pascolo è consentita, nei limiti quantitativi, qualitativi, temporali e di luogo, fissati dalle presenti norme, a chiunque risulti iscritto nell'Elenco dei Cercatori istituito presso la Comunità Montana Altopiano dei Sette Comuni.

Detta Comunità rilascia agli iscritti nel predetto elenco un documento che ne dimostra l'avvenuta iscrizione.

Detto documento redatto secondo i tipi indicati nell'allegato "F", abilita all'esercizio della raccolta, è strettamente personale.

Ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta degli interessati.

Il rilascio o il rinnovo del documento abilitante comporta il versamento di una quota di Lire 1.000.

L'autorizzazione per la raccolta è rilasciata annualmente e vale per i prodotti indicati nell' art. 60 del presente regolamento.

#### ART. 67

L'autorizzazione comporta, oltre alla conoscenza e al rispetto di tutte le norme dettate dal presente regolamento , anche le seguenti quantità massime:

- funghi commestibili massimo kg. 2/giorno/persona;
- fiori consentiti max. 6 steli/giorno/persona;
- suffrutti di sottobosco max. ½ kg. / giorno/persona;

L'autorizzazione comporta la corresponsione di un rimborso spese (vigilanza, gestione) dell'importo di L. 30.000.=.

Tale importo sarà fissato di anno in anno dalla Giunta della Comunità Montana sentita la Commissione di cui all' art. 77 del presente regolamento.

#### ART. 68

Il cittadino residente nei Comuni della Comunità Montana è esonerato dal versamento previsto dall' art. 67 del presente regolamento. I medesimi sono altresì esonerati dagli obblighi di cui al successivo art. 70, e la Tessera Ambiente è sostituita dalla Carta di Identità o documento equipollente. Non sono infine soggetti alle limitazioni giornaliere e stagionali fissate dal presente Regolamento.

#### ART. 69

Per le operazioni di formazione o aggiornamento dell'elenco cercatori e di rilascio delle relative certificazioni, la Comunità Montana potrà avvalersi degli uffici dei singoli Comuni o di altri Enti e Associazioni operanti nel territorio.

#### ART. 70

Non è richiesta la preventiva iscrizione nell'elenco dei cercatori nel solo caso delle autorizzazioni giornaliere e mensili cui rilascio comporta la corresponsione rispettivamente di L. 10.000 e di L. 50.000 a persona a titolo di rimborso delle spese di gestione e di vigilanza. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 67 precedente.

#### ART. 71

All' elenco dei Cercatori possano essere iscritti tutti coloro che ne facciano richiesta purchè abbiano compiuto il 14° anno di età. L'abilitazione alla ricerca qualora rilasciata al capofamiglia o a chi per esso ha validità anche per i figli al di sotto di anni 14 o tutelati nel qual caso questa circostanza apparirà sull' abilitazione e il titolare sarà responsabile delle violazioni al presente regolamento commesse dai figli o tutelati.

Al capofamiglia o a chi per esso saranno rilasciate gratuitamente attestazioni conformi ai tipi di cui all'allegato "F", che consentono ai propri figli tutelati di praticare la raccolta e che dovranno essere munite di apposita bollatura annuale in concomitanza alle autorizzazioni emesse a favore del genitore.

La mancata autorizzazione al genitore comporta la mancata autorizzazione dei figli o tutelati ad esercitare la raccolta di qualsiasi specie di prodotti del bosco e del pascolo non attinenti le colture agro-silvo-pastorali.

#### ART. 72

L'autorizzazione alla raccolta è interdetta a gruppi e a comitive organizzate.

#### ART. 72 BIS

E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente all'atto della raccolta e di trasportarli in contenitori rigidi e aerati.

#### ART. 73

E' vietata la raccolta dei funghi con rastrelli, uncini o altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo stato unico del terreno ovvero dell'ambiente.

#### ART. 74

E' fatto divieto di distruggere i funghi non commestibili e/o velenosi.

#### ART. 75

Sarà disposto il collocamento di segnali regolamentari nei luoghi di sosta e lungo le vie di accesso consentito alle zone di raccolta , con l'indicazione "Raccolta regolamentata di Funghi, Fiori e Suffrutti":

#### ART. 76

La raccolta delle specie elencate all' art. 60, previa abilitazione e autorizzazione, è consentita esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 19.00 nei soli giorni di Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica nel periodo 1° giugno / 15 ottobre di ogni anno.

#### ART. 77

E' istituita presso la Comunità Montana una Commissione consultiva ad ambito comprensoriale di tutela dell'ambiente composta come segue :

- 1 - Presidente della Comunità Montana o un suo delegato;
- 2 - Il Sindaco di ogni Comune o un suo delegato;
- 3 - Il Capo dell'Ispettorato Ripartimentale dell Foreste di Vicenza o un suo delegato;
- 4 - Il responsabile dell'ufficio amministrativo della Comunità Montana;
- 5 - Il responsabile dell'ufficio agricoltura della Comunità Montana;
- 6 - Il responsabile della divisione urbanistica, pianificazione, lavori pubblici e trasporti della Comunità Montana .
- 7 - Un rappresentante delle associazioni sindacali agricole di categoria.

Funge da segretario un funzionario della Comunità Montana.

La Commissione esprime pareri in ordine all'applicazione del presente regolamento di Polizia Rurale e degli articoli in cui si fa esplicito riferimento; propone le modifiche che di volta in volta saranno necessarie anche in ordine alla rivalutazione delle quote da corrispondere per le abilitazioni e le autorizzazioni nonché per l'adeguamento a normative regionali e statali in materia.

#### ART. 78

La Comunità Montana attraverso la propria organizzazione redige e aggiorna l'elenco dei cercatori; predispone gli atti concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione delle abitazioni e delle autorizzazioni; tabella e conserva le tabellazioni per le zone di protezione naturale e per le aree di ricerca controllata; introita le quote per il rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni; predispone gli atti per la ripartizione degli introiti predetti fra i Comuni sulla base dei criteri di seguito fissati; diffonde la conoscenza del presente regolamento.

#### ART.79

Il Presidente della Comunità Montana è delegato all'emissione, al rinnovo, alla revoca, e sospensione delle abilitazioni e delle autorizzazioni, nonché di dare esecutività ai provvedimenti della Commissione consultiva di tutela dell'ambiente.

#### ART. 80

I proventi del rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni nonché del loro rinnovo saranno suddivise, anno per anno, fra gli 8 Comuni dell'Altopiano detratte le spese di funzionamento per la gestione delle risorse naturali e della Commissione consultiva di tutela dell'ambiente.

#### ART. 81

Presso la Comunità Montana sarà istituito apposito capitolo di bilancio avente per titolo "Proventi della gestione delle risorse naturali dell' Altopiano" ed il corrispondente capitolo di spesa a norma delle vigenti leggi in materia di finanza locale.

#### ART. 82

La quota residua dei proventi di cui all' art. 80 sarà suddivisa fra i Comuni proporzionalmente all'estensione territoriale comunale di proprietà. Limitatamente al comune di Rotzo la quota di spettanza dovrà essere ripartita con il Consorzio di Rotzo-S. Pietro-Pedescala.

#### ART. 83

La raccolta dei prodotti del bosco e del pascolo non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del Sindaco sentito il parere della Commissione consultiva per la tutela dell'ambiente per gravi motivi di

ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

## **CAPO 9° VIGILANZA E SANZIONI**

### ART. 84

Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonché degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, le Guardie e i Custodi Forestali dei Comuni e loro Consorzi, nonché da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, come contemplato all' art. 2 e 3 . Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall' art. 138 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.1931, n. 773 e prestare giuramento avanti il Pretore.

### ART. 85

Fatto salvo quanto previsto dalla L. 10.5.1976 N. 319, R.D. 25.7.1904 N. 523, D.P.R. 10.9.1982 N. 915 R.D. 30.11.1923 N. 3267 modificato ed integrato con la L. 9.10.1967 N.

950 e le Leggi Regionali concorrenti connesse con le rispettive materie.

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una pecuniaria minima di lire 4.000 e massima di L. 1000.000 ed alla confisca amministrativa dei prodotti raccolti.

La recidiva comporta oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, la revoca della abilitazione per un quinquennio e l'interdizione per detto periodo dalla raccolta dei prodotti autorizzati dal presente regolamento.

Le violazioni delle norme sono presunte quando:

a - nell'ambito di tutto il territorio amministrativo del Comune chiunque è trovato in possesso della fauna inferiore, dei sottoprodotti del bosco e del pascolo e della flora indicati nel presente regolamento in quantità superiore a quelle consentite e senza la prescritta abilitazione e/o autorizzazione;

b - a formale intimazione, sia opposto rifiuto alla apertura, per i necessari controlli dei contenitori portatili.

I controlli dei contenitori portatili possono essere esercitati dagli agenti incaricati all' osservanza della presente Legge oltre che nelle zone di naturale diffusione della fauna, inferiore dei sottoprodotti del bosco e della flora indicati nel presente regolamento, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.

### ART. 86

Se la violazione è compiuta DA CHI è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incaricato della direzione o vigilanza.

### ART. 87

Delle violazioni al presente regolamento deve essere dato apposito verbale.

Copia di esso deve essere consegnata al trasgressore o alle persone indicate nell' art. 85 e, se ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro 90 giorni al suo invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziari), ovvero a mezzo di messo comunale.

Qualora non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa secondo la normativa di cui alla Legge 24.11.81, n.689 entro 30 giorni dalla data di consegna o della notifica del verbale di accertamento, il Sindaco determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme della citazione tramite un ufficiale giudiziario addetto alla Pretura, o Messo comunale.

Copia del verbale sarà trasmessa al Sindaco e all'Ente o al Comando di appartenenza del Verbalizzante.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entri 30 giorni mediante versamento al tesoriere del Comune della somma indicata nella notificazione.

### ART. 88

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento di Polizia Rurale saranno introitate alla tesoreria comunale.

**CAPO 10°**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 89

Il presente regolamento di Polizia Rurale entra in vigore il giorno successivo all'approvazione, da parte del Comitato regionale di Controllo, delle deliberazione di approvazione del presente regolamento e dopo che lo stesso è stato pubblicato all'albo pretorio di ogni Comune per la durata prevista della Legge.  
Copia del presente regolamento è in visione negli Uffici Comunali e nella Comunità Montana nei giorni e nelle ore in cui è ammesso il pubblico.